

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 214

49° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

6 settembre 2006

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| | I Comunicazioni | |
| | Commissione | |
| 2006/C 214/01 | Tassi di cambio dell'euro | 1 |
| 2006/C 214/02 | Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni | 2 |
| 2006/C 214/03 | Aiuti di Stato — Italia — Aiuto C 36/06 (ex NN 38/06) — Regime tariffario speciale per l'energia elettrica consumata da imprese ad alta intensità energetica in Italia — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ⁽¹⁾ | 5 |
| 2006/C 214/04 | Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di silico-manganese originarie della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan e dell'Ucraina | 14 |
| | II Atti preparatori | |
| | | |
| | III Informazioni | |
| | Commissione | |
| 2006/C 214/05 | I-Roma: gestione di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dall'Italia ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. d) Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione del servizio aereo di linea Cuneo-Roma e vv. | 18 |

IT

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

5 settembre 2006

(2006/C 214/01)

1 euro =

| Moneta | Tasso di cambio | Moneta | Tasso di cambio | | |
|--------|-------------------|---------|-----------------|----------------------|-----------|
| USD | dollari USA | 1,2810 | SIT | tolar sloveni | 239,57 |
| JPY | yen giapponesi | 148,47 | SKK | corone slovacche | 37,596 |
| DKK | corone danesi | 7,4599 | TRY | lire turche | 1,8606 |
| GBP | sterline inglesi | 0,67495 | AUD | dollari australiani | 1,6647 |
| SEK | corone svedesi | 9,3225 | CAD | dollari canadesi | 1,4242 |
| CHF | franchi svizzeri | 1,5809 | HKD | dollari di Hong Kong | 9,9630 |
| ISK | corone islandesi | 88,39 | NZD | dollari neozelandesi | 1,9809 |
| NOK | corone norvegesi | 8,1320 | SGD | dollari di Singapore | 2,0082 |
| BGN | lev bulgari | 1,9558 | KRW | won sudcoreani | 1 225,47 |
| CYP | sterline cipriote | 0,5763 | ZAR | rand sudafricani | 9,2120 |
| CZK | corone ceche | 28,199 | CNY | renminbi Yuan cinese | 10,1824 |
| EEK | corone estoni | 15,6466 | HRK | kuna croata | 7,3528 |
| HUF | fiorini ungheresi | 276,19 | IDR | rupia indonesiana | 11 631,48 |
| LTL | litas lituani | 3,4528 | MYR | ringgit malese | 4,666 |
| LVL | lats lettoni | 0,6962 | PHP | peso filippino | 64,498 |
| MTL | lire maltesi | 0,4293 | RUB | rublo russo | 34,1700 |
| PLN | zloty polacchi | 3,9578 | THB | baht thailandese | 47,845 |
| RON | leu rumeni | 3,5249 | | | |

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(2006/C 214/02)

Data di adozione: 2.3.2006

Numero dell'aiuto: N 502/2005

Stato Membro: Germania

Titolo: Ausbildungsbeihilfe zugunsten der N3 Engine Overhaul Services GmbH & Co. KG

Base giuridica: Richtlinie für die Gewährung von Zuschüssen des Freistaates Thüringen und der Europäischen Union zur Förderung der Berufsvorbereitung und Fortbildung

Tipo di misura: Aiuto individuale

Obiettivo: Formazione

Forma dell'aiuto: Sovvenzione diretta

Stanziamiento: 5 375 000 EUR

Intensità d'aiuto massima: 60 %

Durata: 31.5.2008

Settore economico: Trasporti aerei

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaates Thüringen mbH (GfAW)
Warsbergstraße 1
D-99092 Erfurt

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione: 24.5.2006

Numero dell'aiuto: N 601/2005

Stato Membro: Paesi Bassi

Titolo: Integreren van het subsidie instrument voor Nieuw Energieonderzoek (NEO) in het besluit EOS Lange Termijn (N 101/2004)

Base giuridica: Kaderwet EZ-subsidies; Besluit tot wijziging van het Besluit EOS: lange termijn

Tipo di misura: Regime

Obiettivo:

Ricerca e sviluppo

Protezione ambientale

Forma dell'aiuto: Sovvenzione diretta

Stanziamiento: 18 000 000 EUR

Intensità d'aiuto massima: 100 %

Durata: 2.9.2014

Settore economico: Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministerie van Economische Zaken
Postbus 20101
2500 EC 's-Gravenhage
Nederland

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione: 20.3.2006

Numero dell'aiuto: N 22/2006

Stato Membro: Repubblica ceca

Titolo: Výzkum pro řešení regionálních disparit

Base giuridica:

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů,

nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji,

usnesení vlády ze dne 26. října 2005 č. 1379 k návrhu programu výzkumu a vývoje „Výzkum pro řešení regionálních disparit“,

programové prohlášení „Výzkum pro řešení regionálních disparit“

Tipo di misura: Regime

Obiettivo: Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto: Sovvenzione diretta

Stanziamiento: 431 300 000 CZK

Intensità d'aiuto massima: 100 %

Durata: 1.1.2007-31.12.2011

Settore economico: Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministerstvo pro regionální rozvoj
Staroměstské náměstí 6
CZ-110 15 Praha 1

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione: 9.6.2006

Numero dell'aiuto: N 42/2006

Stato Membro: Germania

Regione: Sachsen

Titolo: Sächsischer Beteiligungsfonds

Base giuridica: Vereinbarung des Freistaats Sachsen mit der Sächsischen Beteiligungsfonds GmbH iVm §§ 22, 23 SÄHO; Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit über die Gewährung von Wachstums- und Innovationsbeteiligungen/Beteiligungsähnlichen Finanzierungsformen durch die SBF Sächsische Beteiligungsfonds GmbH

Tipo di misura: Regime

Obiettivo: Capitale di rischio

Forma dell'aiuto: Capitale di rischio

Stanzamento: 21 470 000 EUR

Durata: 1.1.2006-31.12.2006

Settore economico: Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit
Wilhelm-Buck-Straße 2
D-01097 Dresden

Postanschrift:

Postfach 100329
D-01073 Dresden

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione: 15.5.2006

Numero dell'aiuto: N 212/2006

Stato Membro: Cipro

Titolo: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Programme for the creation of new high tech and innovative enterprises through business incubators)

Base giuridica: Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθ. 62.938 και ημερομηνία 5.12.2005 αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται

Tipo di misura: Regime

Obiettivo:

Ricerca e sviluppo

PMI

Forma dell'aiuto: Sovvenzione diretta

Stanzamento: 8 000 000 CYP

Intensità d'aiuto massima: 75 %

Durata: 2.4.2007

Settore economico: Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Υπουργείο εμπορίου, βιομηχανίας και τουρισμού (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione: 26.6.2006

Numero dell'aiuto: N 333/2006

Stato Membro: Germania

Regione: Nordrhein-Westfalen

Titolo: Technologie- und Innovationsprogramm NRW (TIP)

Base giuridica: Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Technologie- und Innovationsprogramm NRW (TIP) — RdErl. des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie, der Staatskanzlei und des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Tipo di misura: Regime

Obiettivo: Ricerca e sviluppo

Forma dell'aiuto: Sovvenzione diretta

Stanzamento: 120 milioni di EUR all'anno

Intensità d'aiuto massima: 75 %

Durata: 1.10.2006-30.9.2012

Settore economico: Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen

Völklinger Str. 49
D-40221 Düsseldorf

Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes NRW

Haroldstr. 4
D-40213 Düsseldorf

Staatskanzlei des Landes NRW
Stadttor 1

D-40219 Düsseldorf

NRW-Bank
Friedrichstr. 1
D-48145 Münster

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione: 26.6.2006

Numero dell'aiuto: N 334/2006

Stato Membro: Regno Unito

Titolo: Modification to the Regional Venture capital Funds (C 56/2000)

Base giuridica: Industrial Development Act 1982, Section 8

Tipo di misura: Regime

Obiettivo: Capitale di rischio

Forma dell'aiuto: Capitale di rischio

Stanziamento: 74 475 000 GBP

Durata: 10 anni

Settore economico: Tutti i settori

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

AIUTI DI STATO — ITALIA

Aiuto C 36/06 (ex NN 38/06) — Regime tariffario speciale per l'energia elettrica consumata da imprese ad alta intensità energetica in Italia**Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE**

(2006/C 214/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera del 19 luglio 2006, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto succitato.

La Commissione invita gli interessati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che segue, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo aiuti di Stato, SPA 3, 6/05
B-1049 Bruxelles
Fax n. (32-2) 296 12 42

Dette osservazioni saranno comunicate all'Italia. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

SINTESI

Ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto legge del 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge il 14 maggio 2005, n. 80 (il decreto legge), l'Italia ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 i regimi esistenti di tariffe elettriche agevolate a favore di imprese ad alta intensità energetica. L'Italia ha dato esecuzione a detta proroga senza notificarla.

La proroga concerne due regimi di tariffe elettriche agevolate a favore di imprese ad alta intensità energetica: il cosiddetto regime Terni e il regime Alcoa.

1. Il regime Terni**1.1 Descrizione della misura**

Nel 1962 l'Italia ha trasferito le attività del ramo d'azienda elettrico della società Terni alla società pubblica ENEL. Nel 1963 il governo italiano ha concesso alla società Terni una tariffa agevolata per l'energia elettrica per il periodo 1963-1992. L'energia elettrica era fornita al costo equivalente a quello che la società avrebbe dovuto pagare se avesse mantenuto le sue attività del ramo elettrico.

Nel 1964 il governo italiano ha suddiviso la società Terni in tre diverse società: Nuova Terni Industrie Chimiche, Cementir e Thyssen-Krupp Acciai Speciali Terni. Nel 1991 l'Italia ha prorogato al 31 dicembre 2007 la tariffa agevolata accordata ai suddetti beneficiari e nel marzo 2005 l'ha successivamente prorogata sino al 2010. La presente comunicazione concerne quest'ultima proroga.

1.2 Valutazione

Le autorità italiane hanno sostenuto che la tariffa agevolata del regime Terni rappresenta un indennizzo per la perdita del ramo di azienda elettrico subita dalla società nel 1962. La Commissione dubita della natura indennitaria della tariffa soprattutto a

partire dal 2004, anno in cui lo Stato, attraverso la Cassa Conguaglio, che non fruisce del trasferimento del ramo d'azienda elettrico, ha assunto l'amministrazione del regime dall'ENEL, che invece trae beneficio dal trasferimento delle attività succitate.

Inoltre la Commissione si chiede se il regime Terni non determini una sovracompensazione. La Commissione dubita che la tariffa agevolata possa ancora essere considerata come un indennizzo a 44 anni dal trasferimento del ramo d'azienda elettrico ad ENEL.

Pertanto, la misura costituirebbe un aiuto di Stato in quanto reca un vantaggio economico giacché vengono ridotti i costi di produzione dei beneficiari. Il regime attuale della tariffa agevolata è vantaggioso soltanto per tre società ed è finanziato mediante risorse statali, dato che la decisione relativa alla riduzione della tariffa è adottata unilateralmente dalle autorità italiane, e mediante un prelievo parafiscale versato alla Cassa Conguaglio, ossia a un ente pubblico. La misura minaccia di alterare la concorrenza poiché rafforza la posizione finanziaria delle imprese e verosimilmente incide sugli scambi intracomunitari visto che i prodotti fabbricati dalla società in questione sono oggetto di scambi internazionali.

I beneficiari del regime in questione sono tutti ubicati in Umbria, regione che non è ammissibile ad aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), nell'attuale carta degli aiuti regionali. Pertanto l'aiuto non potrebbe essere giustificato in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Giacché l'Italia non è riuscita ad individuare altre giustificazioni per la proroga del regime di cui trattasi, la Commissione dubita della compatibilità della misura.

Infine, la Commissione dubita che il pagamento di un indennizzo, mediante la tariffa dell'energia elettrica, sia lo strumento meno distorsivo e più trasparente per effettuare siffatto pagamento.

La Commissione non può neppure valutare il cumulo dell'aiuto fintantoché l'Italia non abbia recuperato da ThyssenKrupp l'aiuto di cui ha beneficiato e che è stato dichiarato incompatibile dalla Commissione nel caso C 49/98, prima di autorizzare ulteriori aiuti a favore di detta società.

2. Alcoa

2.1 Descrizione dell'aiuto

La Commissione europea ha approvato la tariffa agevolata per l'energia elettrica concessa ad Alcoa nella decisione C 38/1992 che era valida fino al dicembre 2005. Mediante lo stesso provvedimento del regime Terni, l'Italia ha prorogato la tariffa agevolata concessa ad Alcoa fino al 31 dicembre 2010. La presente decisione concerne tale proroga.

2.2. Valutazione

La misura costituisce aiuto di Stato per gli stessi motivi del regime Terni.

Alcoa possiede due stabilimenti di produzione di alluminio in Italia che attualmente beneficiano dell'aiuto: uno è situato a Fusina (Venezia) e l'altro in Sardegna.

Lo stabilimento di Fusina

Fusina, nell'attuale carta degli aiuti regionali, non è ammissibile ad aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Pertanto la Commissione dubita che l'aiuto possa essere giustificato in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e che possa essere considerato compatibile.

Lo stabilimento in Sardegna

La Sardegna, nell'attuale carta degli aiuti regionali, può beneficiare di aiuti in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

Tuttavia, la Commissione dubita che i prezzi elevati pagati per l'energia elettrica in Sardegna costituiscano uno svantaggio per lo sviluppo dell'isola. Da informazioni in possesso della Commissione risulta invece che i prezzi dell'energia elettrica in Sardegna siano inferiori a quelli di molte regioni italiane.

Per prassi consolidata la Commissione non autorizza regimi di aiuti al funzionamento relativi ad un'unica società a meno che lo Stato membro non dimostri la stretta dipendenza dell'economia regionale dalla società in questione e la necessità della misura per impedire perturbazioni all'economia locale. L'Italia non ha fornito sufficienti informazioni per corroborare tale rivendicazione.

Inoltre, per quanto riguarda gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, la Commissione dubita che siano soddisfatti i requisiti per beneficiare dell'esenzione di cui al punto 4.15 per le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a). La Commissione dubita che il sistema di aggiornamento della tariffa agevolata concesso ad Alcoa sia decrescente e che si tratti di una misura transitoria dato che la società ne ha beneficiato per 11 anni.

La Sardegna è «una regione in sviluppo economico» ai fini degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013⁽¹⁾. La Commissione dubita che la Sardegna possa essere ammessa a beneficiare di un regime di aiuti al funzionamento che sarà prevalentemente applicato in base ai nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale.

La Commissione dubita che la misura proposta dalle autorità italiane sia lo strumento meno distorsivo idoneo a risolvere il problema in questione.

Pertanto, sembra che gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale non costituiscano la base per l'approvazione della tariffa agevolata in favore di Alcoa in Sardegna. Dal momento che l'Italia non è riuscita ad individuare un'altra possibile base giuridica per la misura, l'approvazione della stessa su una qualsiasi base giuridica appare difficile.

3. Conclusione

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Le parti interessate sono invitate a fornire le loro osservazioni, in particolare per quanto concerne 1) la natura indennitaria del regime Terni e se il compenso sia già stato versato integralmente, 2) il grado di distorsione della concorrenza prevedibile nei mercati del prodotto dei beneficiari del regime Terni in relazione alla tariffa elettrica agevolata e relativo sistema di aggiornamento, 3) la necessità dell'aiuto rispetto allo stabilimento di Alcoa in Sardegna e se il prezzo dell'energia elettrica costituisca uno svantaggio per lo sviluppo regionale della regione sarda e 4) il grado di distorsione della concorrenza prevedibile nel mercato dell'alluminio.

TESTO DELLA LETTERA

«La Commissione informa il governo italiano, che dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito all'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

1. PROCEDURA

- 1) Nell'ambito del caso N 587/05 «Tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica alle imprese ad alta intensità energetica localizzate in Sardegna», la Commissione è venuta a conoscenza dell'articolo 11, comma 11, del decreto legge del 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 (il decreto legge). Detto articolo prevede una proroga fino al 31 dicembre 2010 di due regimi di tariffe elettriche agevolate a favore di talune imprese ad alta intensità energetica. L'Italia ha già dato esecuzione a detta proroga senza notificarla.
- 2) La Commissione ha chiesto informazioni alle autorità italiane il 23 dicembre 2005. In data 24 febbraio 2006 le autorità italiane hanno risposto alla richiesta di informazioni. Esse hanno fornito ulteriori informazioni concernenti la misura in questione rispettivamente il 2 marzo e il 27 aprile 2006.

⁽¹⁾ GU C 54 del 4 marzo 2006, pag. 13.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

- 3) L'articolo 11, comma 11, del decreto legge prevede la proroga fino al 31 dicembre 2010 di due regimi di tariffe elettriche agevolate che erano già applicati allorché il decreto legge è entrato in vigore.
- 4) Un regime riguarda la tariffa agevolata concessa al produttore di alluminio Alcoa. L'altro regime è il cosiddetto regime Terni concernente un gruppo di imprese sorte dalla ex-società Terni: ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni (ThyssenKrupp), che produce acciaio, Cementir, che produce cemento e Nova Terni Industria Chimica, che produce prodotti chimici.
- 5) La decisione 148/04 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (Autorità dell'energia) ha incaricato Cassa Conguaglio, un fondo statale, di amministrare la tariffa agevolata. Cassa Conguaglio compensa direttamente i beneficiari dei costi dell'elettricità. La tariffa agevolata è finanziata mediante la componente A4 della tariffa elettrica. La componente A4 è versata alla Cassa Conguaglio del settore elettrico sotto forma di un prelievo parafiscale applicato alla generalità delle utenze di elettricità del mercato sia vincolato che libero in Italia.
- 6) Il decreto legge prevede che le condizioni per la concessione della tariffa agevolata saranno identiche a quelle di cui fruiranno i beneficiari alla fine del 2004. Inoltre prevede un aggiornamento annuo della tariffa agevolata da parte dell'Autorità per l'energia tenuto conto dei prezzi pagati per la fornitura di energia elettrica da imprese degli stessi settori industriali in Europa.
- 7) Nel 2005 l'Autorità per l'energia ha deciso che la tariffa agevolata sarà aumentata annualmente sino a un massimo del 4 % unicamente in caso di incremento dei prezzi di riferimento annui sulle borse dell'energia di Francoforte e Amsterdam (2).
- 8) La decisione 217/05 dell'Autorità dell'energia implementa gli articoli 11, comma 11 e comma 13 del decreto legge. Tale decisione permetterà ad Alcoa ed agli altri beneficiari del regime di Terni di beneficiare per l'intero anno 2005 delle stesse tariffe preferenziali che sarebbero state applicate nel Dicembre 2004 se la decisione 217/05 non fosse entrata in vigore.

2.1. Il regime Terni

- 9) La società Terni è una società statale che produce energia elettrica e fabbrica acciaio, cemento e prodotti chimici. La maggior parte dell'energia elettrica prodotta era utilizzata per l'autoconsumo degli impianti di produzione. Nel 1962 (3) l'Italia ha trasferito le attività del ramo d'azienda elettrico della società Terni alla società pubblica ENEL.

- 10) Nel 1963 il governo italiano ha concesso una tariffa agevolata per l'energia elettrica alla società Terni per il periodo 1963-1992 (4). La tariffa agevolata era destinata ad indennizzare la società Terni per la perdita delle attività suddette. L'energia elettrica era fornita al costo equivalente a quello che la società avrebbe dovuto pagare se avesse mantenuto il possesso delle sue attività del ramo elettrico.
- 11) Nel 1964 il governo italiano ha suddiviso la società Terni in tre diverse società: Nuova Terni Industrie Chimiche, Cementir e Acciai Terni.
- 12) Nel 1991 l'Italia ha prorogato al 31 dicembre 2007 (5) la tariffa agevolata accordata ai suddetti beneficiari. Tra le condizioni per la proroga del regime, la legge stabiliva la riduzione progressiva del quantitativo di energia elettrica fornito negli ultimi sei anni. La riduzione è stata prevista come segue:

| Anno | GWh | MW |
|------|-------|-----|
| 2001 | 1 620 | 270 |
| 2002 | 1 389 | 231 |
| 2003 | 1 157 | 193 |
| 2004 | 926 | 154 |
| 2005 | 694 | 116 |
| 2006 | 463 | 77 |
| 2007 | 231 | 39 |

- 13) Tra il 1992 e il 1994 l'Italia ha privatizzato Nuova Terni Industrie Chimiche, Cementir e Acciai Terni, cedute rispettivamente a Norsk Hydro, Caltagirone e ThyssenKrupp.
- 14) Attualmente l'energia elettrica fornita in base al regime Terni è suddivisa come segue: ThyssenKrupp 86 %, Nuova Terni Industrie Chimiche 10 % e Cementir 4 %.
- 15) Ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto legge, l'Italia ha prorogato fino al 2010 la tariffa del regime Terni mantenendo le condizioni in vigore nel 2004. Detta proroga costituisce la misura oggetto della presente decisione.

2.2. Tariffa agevolata concessa ad Alcoa

- 16) La Commissione europea ha approvato la tariffa agevolata per l'energia elettrica concessa ad Alcoa nella sua decisione C 38/92 (6). Tale decisione era valida unicamente fino al 31 dicembre 2005.

(2) Decisione 217/05 dell'Autorità per l'energia, disponibile sul sito: <http://www.autorita.energia.it/docs/05/217-05.htm>

(3) Legge del 6 dicembre 1962, n. 1643.

(4) Decreto del Presidente della Repubblica del 21 agosto 1963, n. 1185.

(5) Legge del 9 gennaio 1991, n. 9.

(6) GU C 288 dell'1.11.1996, pag. 4.

- 17) La tariffa agevolata applicata ad Alcoa era costituita di due parti:
- una parte fissa comprendente una componente legata alla potenza impegnata e una componente associata ai consumi nelle diverse fasce orarie,
 - un sovrapprezzo variabile inizialmente applicato in misura ridotta e indicizzato ai prezzi dei combustibili.
- 18) Il decreto legge ha cambiato il sistema di aggiornamento della tariffa agevolata concessa ad Alcoa. Dal 1° gennaio 2006 la tariffa agevolata è incrementata ogni anno in ragione degli aumenti di prezzo registrati nelle borse europee segnatamente di Amsterdam e di Francoforte, con un massimo del 4 % all'anno.
- 19) Secondo le autorità italiane, la tariffa speciale garantisce la copertura dei costi variabili di produzione di elettricità con carbone e una parte dei costi fissi.
- 20) Mediante lo stesso provvedimento del regime Terni, l'Italia ha prorogato la tariffa agevolata concessa ad Alcoa fino al 31 dicembre 2010. Detta proroga costituisce la misura oggetto della presente decisione. La proroga non è stata notificata e non rientra nella decisione C 38/92 che scadeva il 31 dicembre 2005.
- 21) Attualmente Alcoa possiede due stabilimenti che fruiscono della tariffa agevolata: uno è situato a Fusina (Venezia) e l'altro in Sardegna.

3. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA MISURA

3.1. Il regime Terni

La natura indennitaria della tariffa

- 22) Le autorità italiane hanno sostenuto che la tariffa agevolata del regime Terni rappresenta un indennizzo per il trasferimento effettuato nel 1962 a favore di ENEL del ramo di azienda elettrico della società Terni. Alla società Terni era quindi stata concessa una tariffa agevolata fino al 1992.
- 23) La Commissione nutre dubbi circa la tesi svolta dalle autorità italiane in merito alla funzione indennitaria della tariffa agevolata in relazione al trasferimento del ramo d'azienda elettrico della società Terni.
- 24) Sarebbe difficile ammettere che il trasferimento del ramo di azienda elettrico in questione abbia configurato un'espropriazione in quanto all'epoca lo Stato era proprietario della società Terni e lo Stato non può autoespropriarsi. Di conseguenza è anche difficile ammettere che la tariffa agevolata sia il risultato di danni subiti come hanno sostenuto le autorità italiane, in quanto lo Stato ha agito nell'ambito della legge⁽⁷⁾. La Commissione si chiede invece se non sia possibile considerare che il trasferimento dal ramo di azienda elettrico configurasse un caso di riorganizzazione dei cespiti finanziari dello Stato e quindi ritenere che la natura della tariffa agevolata non sia indennitaria.
- 25) In ogni caso, anche accogliendo la tesi svolta dalle autorità italiane, non è chiaro che il regime Terni non determini una sovraccorpensazione. Si potrebbe supporre che 30 anni rappresentino un termine ragionevole perché le società del regime Terni siano pienamente indennizzate per la perdita subita del ramo elettrico. Ciononostante, nel 1991 le autorità italiane hanno deciso di prorogare la tariffa agevolata fino al 2007. Una seconda proroga, questa volta fino al 2010, è stata disposta mediante l'articolo 11, comma 11, del decreto legge.
- 26) Le autorità italiane non hanno fornito alla Commissione informazioni indicanti per quale ragione i beneficiari avrebbero diritto ad un ulteriore indennizzo, in particolare la ragione per cui nel 2005 la cessione del ramo di azienda elettrico ad ENEL non sia stata ancora interamente pagata. La Commissione dubita della necessità di ulteriori pagamenti 44 anni dopo il trasferimento del ramo di azienda elettrico ad ENEL.
- 27) Inoltre, la natura della tariffa agevolata è cambiata nel 2004, quando ENEL ha cessato di amministrare il regime e lo Stato, attraverso la Cassa Conguaglio⁽⁸⁾, che non beneficia del trasferimento del ramo di azienda elettrico in questione, ha assunto l'amministrazione della tariffa agevolata. Confermano tale posizione le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali che riguardano il periodo durante il quale ENEL ha amministrato il regime e che hanno riconosciuto l'obbligo per ENEL di pagare la tariffa agevolata⁽⁹⁾.
- 28) Un argomento a favore per considerare la tariffa agevolata del regime di Terni come un aiuto di Stato è la decisione della Commissione 83/396/ECSC che espressamente escludeva i beneficiari del regime di Terni dall'approvazione. Questa esclusione fu oggetto del giudizio della Corte nel caso C 99/92 del 24 febbraio 1994 in cui la stessa Corte confermava che il regime di Terni non poteva beneficiare della decisione di approvazione 83/396/ECSC e confermava le precedenti decisioni della Cassa Conguaglio di non concedere la tariffa agevolata.

⁽⁷⁾ Le autorità italiane hanno invocato la causa C 106-120/87 in cui la Corte ha affermato che "il risarcimento che le autorità nazionali siano condannate a pagare a dei singoli per il danno loro arrecato non costituisce un aiuto ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE". La Commissione dubita che tale causa sia rilevante ai fini della situazione nella fattispecie dato che i tribunali nazionali non hanno mai riconosciuto danni ai beneficiari del regime Terni. A sostegno della loro tesi le autorità italiane hanno anche invocato la causa C-240/83, nella quale la Corte ha affermato che "nella fattispecie si tratta non di aiuti ai sensi degli articoli 92 e seguenti del trattato CEE, ma della contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese di raccolta o di eliminazione". Tuttavia ciò non sembra applicarsi al regime Terni in quanto concerne una contropartita per servizi forniti.

⁽⁸⁾ Delibera 148/04 dell'Autorità per l'energia.

⁽⁹⁾ Cassazione, 21 novembre 2003, n. 17686 e Consiglio di Stato, sezione VI, 21 aprile 2005, n. 605. Tali cause riguardano il periodo in cui ENEL amministrava ancora il regime.

29) Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁰⁾, la decisione di avvio del procedimento di indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune.

Esistenza di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

30) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, "sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

31) Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1, che la Commissione deve valutare è se la misura rechi un vantaggio selettivo. La riduzione della tariffa dell'elettricità costituisce un vantaggio economico in quanto riduce i costi di produzione dei beneficiari. Inoltre, le tariffe agevolate del regime Terni avvantaggiano inizialmente un gruppo di beneficiari in particolare tre: Cementir, Nuova Terni Industrie Chimiche e ThyssenKrupp.

32) Quanto alla seconda condizione, affinché sia considerata aiuto di Stato, occorre che la misura sia concessa direttamente o indirettamente mediante risorse statali e sia imputabile allo Stato. Nella fattispecie, la decisione relativa alla riduzione della tariffa è adottata unilateralmente dalle autorità italiane. È finanziata mediante un prelievo parafiscale versato da tutti gli utenti di elettricità in Italia alla Cassa Conguaglio, un fondo pubblico gestito dallo Stato. Pertanto l'aiuto è finanziato mediante risorse statali.

33) In base alla terza e alla quarta condizione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere o essere di natura tale da incidere sugli scambi tra Stati membri. Nella fattispecie, le misure minacciano di falsare la concorrenza in quanto rafforzano la posizione finanziaria delle società che beneficerebbero di una riduzione dei costi rispetto ai loro concorrenti che non fruiscono dell'aiuto. Inoltre, dato che i prodotti delle imprese in questione (cemento, prodotti chimici e acciaio) sono oggetto di scambi sui mercati mondiali, le misure in questione possono incidere sugli scambi intracomunitari.

34) Per le ragioni suddette, la tariffa agevolata prevista dal regime Terni di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legge è vietata ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e può essere considerata compatibile con il mercato unicamente se può beneficiare di una delle esenzioni previste nel trattato.

35) Dato che l'articolo 11, comma 11, del decreto legge non è stato notificato alla Commissione, l'aiuto è da considerarsi illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del succitato regolamento (CE) n. 659/1999.

Compatibilità

36) La riduzione della tariffa dell'energia elettrica costituisce un aiuto al funzionamento e di norma è vietata. In casi eccezionali gli aiuti al funzionamento possono essere concessi in regioni ammissibili in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

37) I beneficiari del regime in questione sono tutti ubicati in Umbria, regione che non è ammissibile ad aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), nell'attuale carta degli aiuti regionali dell'Italia. Pertanto l'aiuto non può essere giustificato in base agli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale (orientamenti aiuti regionali) ⁽¹¹⁾. Dato che l'Italia non è riuscita ad individuare altre giustificazioni per la proroga del regime in causa, la Commissione dubita della compatibilità della misura.

La giurisprudenza Degendorff

38) Secondo le autorità italiane, uno dei beneficiari del regime Terni, ThyssenKrupp, ha beneficiato di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione nella causa C-49/98 il 29 novembre 2000 ⁽¹²⁾. La Commissione non è al corrente del rimborso dell'aiuto da parte di ThyssenKrupp e non è in grado di valutare gli effetti del cumulo di aiuti. Di conseguenza, la Commissione ritiene che detta società non possa fruire di ulteriori aiuti fintanto che non sia stato recuperato dall'Italia il precedente aiuto incompatibile.

Scelta dello strumento meno distortivo

39) La Commissione dubita che il pagamento di un indennizzo attraverso la tariffa dell'energia elettrica sia lo strumento meno distortivo e più trasparente per effettuare siffatto pagamento.

3.2. Tariffa agevolata concessa ad Alcoa

Esistenza di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

40) Le autorità italiane hanno sostenuto che l'estensione della tariffa agevolata ad Alcoa non costituisce aiuto di Stato.

41) Nella causa C-38/92, la Commissione ha deciso che la tariffa agevolata concessa ad Alcoa non costituiva aiuto di Stato. Tuttavia la normativa allora in vigore e le condizioni di mercato esistenti all'epoca erano alquanto diverse da quelle prevalenti nel 2006. Tra l'altro il mercato dell'elettricità è stato ora liberalizzato e la Cassa Conguaglio amministra il regime Terni.

42) Dato che non sussistono più le condizioni esistenti all'epoca della decisione C-38/92, la Commissione ha l'obbligo di riesaminare l'esistenza dell'aiuto di Stato con riguardo alla tariffa agevolata di Alcoa alla luce delle attuali circostanze.

⁽¹⁰⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU L 43 del 15.2.2000, pag. 1.

- 43) La riduzione della tariffa dell'energia elettrica costituisce un notevole vantaggio economico dal momento che la maggior parte dei costi di produzione nella fabbricazione di alluminio è rappresentata dall'energia ⁽¹³⁾.
- 44) La decisione relativa alla riduzione della tariffa dell'energia elettrica è adottata unilateralmente dalle autorità italiane. È finanziata mediante un prelievo parafiscale versato da tutti i consumatori di elettricità in Italia alla Cassa Conguaglio, fondo pubblico gestito dallo Stato. Pertanto la misura è finanziata mediante risorse statali.
- 45) La misura minaccia di alterare la concorrenza in quanto rafforza la posizione finanziaria di Alcoa che fruisce di una riduzione dei costi rispetto ai suoi concorrenti che non beneficiano dell'aiuto. Inoltre, dato che l'alluminio è oggetto di scambi sui mercati mondiali, la tariffa agevolata può incidere sugli scambi intracomunitari.
- 46) Per le ragioni suddette la Commissione ritiene che la tariffa agevolata concessa ad Alcoa descritta all'articolo 11, comma 11, del decreto legge ricada nel divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e possa essere considerata compatibile con il mercato comune unicamente se può beneficiare di una delle esenzioni previste nel trattato.
- 47) L'articolo 11, comma 11, del decreto legge non è stato notificato alla Commissione. Pertanto la misura è da considerarsi illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999. Le precedenti conclusioni della Commissione nel caso C-38/92, ossia che la tariffa agevolata per Alcoa non costituiva un aiuto esistente, non permettono di considerarlo come un aiuto esistente. L'approvazione della Commissione è limitata nel tempo, proprio perché è basata su una valutazione economica delle circostanze esistenti in quel dato momento. Pertanto, ciò non può essere invocato per coprire l'estensione della misura prevista dal decreto-legge.

Compatibilità

3.2.1. Lo stabilimento di Fusina

- 48) Come spiegato sopra, la riduzione della tariffa dell'energia elettrica costituisce un aiuto al funzionamento e in quanto tale di norma è vietata. In casi eccezionali l'aiuto al funzionamento può essere concesso in regioni ammissibili in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.
- 49) Fusina, nella carta attuale degli aiuti regionali, non è ammissibile ad aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Pertanto l'aiuto non può essere giustificato in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Giacché l'Italia non è riuscita ad individuare altre giustificazioni per la proroga del regime di cui trattasi, la Commissione dubita della compatibilità della misura.

⁽¹³⁾ Il consumo di energia costituisce in media il 45 % dei costi di trasformazione dell'alluminio in metallo liquido secondo lo studio *Aluminium Smelter Power Tariffs* pubblicato da Commodity Research Unit International (CRU), disponibile sul sito: http://www.aluminium.crugroup.com/smelter_tariffs.htm (dati forniti dalle autorità italiane).

3.2.2. Lo stabilimento in Sardegna

- 50) Nelle loro risposte, le autorità italiane hanno sostenuto che se la tariffa agevolata concessa ad Alcoa dovesse essere considerata aiuto di Stato, sarebbe compatibile in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.
- 51) Come già spiegato, la riduzione della tariffa dell'energia elettrica costituisce un aiuto al funzionamento che è una delle forme più distorsive di aiuto ed in quanto tale di norma è vietato. Tuttavia in casi eccezionali gli aiuti al funzionamento possono essere concessi allorché l'aiuto all'investimento non sia sufficiente a innescare un processo di sviluppo regionale, nel caso in cui gli svantaggi strutturali della regione siano troppo elevati. L'aiuto al funzionamento può essere concesso in regioni ammissibili in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), in base alle condizioni enunciate al punto 4.15 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. La Sardegna, nell'attuale carta degli aiuti regionali, può beneficiare di aiuti in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

Dubbi sulla finalità regionale dell'aiuto

- 52) Innanzitutto la Commissione fa presente che secondo i principi generali del diritto, le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente. Affinché un aiuto al funzionamento possa essere concesso ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale al punto 4.15 occorre che lo Stato membro dimostri l'esistenza degli svantaggi e ne quantifichi l'importanza.
- 53) Le autorità italiane insistono sul fatto che i prezzi elevati dell'energia elettrica in Sardegna rappresentano uno svantaggio per lo sviluppo dell'isola. Tuttavia, da un primo esame della questione, per quanto concerne i prezzi medi dell'elettricità quotati sull'IPEX (la borsa dell'energia italiana), sembra che i prezzi medi dell'energia elettrica in Sardegna siano inferiori a quelli di molte regioni d'Italia ⁽¹⁴⁾.
- 54) Le autorità italiane sostengono che i prezzi quotati sull'Ipex non possono essere utilizzati come riferimento per le differenze nei prezzi dell'elettricità tra la Sardegna e le altre regioni d'Italia. Tuttavia, nell'indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale ⁽¹⁵⁾, l'Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato e l'Autorità per l'energia elettrica hanno stabilito che "poiché il bene scambiato nel mercato organizzato e con contratti bilaterali è omogeneo, i prezzi dei contratti bilaterali e quelli di borsa sono tra di loro connessi. Innanzi tutto, poiché i clienti

⁽¹⁴⁾ I prezzi medi del mercato del giorno prima dell'IPEX sono disponibili sul sito:

<http://www.mercatoelettrico.org/GmeWebInglese/Default.aspx>

⁽¹⁵⁾ Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale. Autorità Garante della concorrenza e del mercato, Autorità per l'energia elettrica e il gas, pag. 137. Consultabile sul sito internet: <http://www.autorita.energia.it/publicazioni/IC22.pdf>

- possono acquistare anche nel mercato organizzato, i prezzi dei contratti bilaterali sono determinati in funzione della curva dei prezzi attesi di borsa (cosiddetta curva forward dei prezzi); inoltre, poiché il contratto bilaterale consente al cliente di stabilizzare il prezzo su un orizzonte temporale predefinito, la valorizzazione dell'energia elettrica nei contratti bilaterali include anche la copertura dal rischio connesso alla volatilità del prezzo".
- 55) Inoltre, avrebbe significato economico che, se la principale ragione per la differenza di prezzi tra la Sardegna e il resto dell'Italia fosse la mancanza di connessioni energetiche, tale differenza si mostrerebbe così come sull'Ipex anche sul mercato dei contratti bilaterali *over the counter* (OTC). Perciò la Commissione ritiene che l'uso dell'Ipex per valutare la differenza del prezzo dell'energia tra la Sardegna e le altre regioni d'Italia potrebbe avere significato economico.
- 56) Per quanto riguarda i prezzi medi specifici applicati alle imprese ad alta intensità energetica, le autorità italiane hanno spiegato che tali prezzi sono negoziati bilateralmente tra i produttori e i distributori di energia elettrica e che non sono quotati pubblicamente. Pertanto, le autorità italiane sostengono che non possono fornire i prezzi dell'energia elettrica pagati dagli utenti ad alta intensità energetica situati in altre regioni italiane.
- 57) In assenza di siffatta informazione la Commissione non può valutare se Alcoa in Sardegna attualmente paghi per l'energia prezzi più elevati di quelli pagati dalle imprese ad alta intensità energetica ubicate nel resto d'Italia.
- 58) Le autorità italiane insistono invece sulla comparazione dei prezzi pagati da Alcoa in base alla tariffa agevolata con i prezzi pagati dai concorrenti europei secondo i prezzi che figurano nello studio del CRU *Aluminium Smelter Power Tariffs* ⁽¹⁶⁾.
- 59) Innanzitutto, siffatta comparazione avrebbe dovuto essere effettuata tra il prezzo di mercato che Alcoa dovrebbe pagare e il prezzo medio ponderato pagato dai produttori europei di alluminio. Le autorità italiane sostengono invece di aver raffrontato la tariffa agevolata al prezzo medio pagato dai produttori europei di alluminio ⁽¹⁷⁾. Inoltre, qualora l'aiuto si prefigga di superare uno svantaggio regionale, anche il raffronto avrebbe dovuto essere regionale, quindi tra i prezzi praticati in Sardegna e quelli praticati nel resto d'Italia.
- 60) Le informazioni di cui dispone la Commissione sembrano confermare la tesi secondo cui i prezzi dell'energia elettrica in Sardegna per le industrie ad alta intensità energetica, e quindi anche per Alcoa, sono simili se non inferiori a quelli pagati nel resto d'Italia.
- 61) Dalle informazioni disponibili alla Commissione si capisce che la situazione attuale in Sardegna non solo è di sovraccapacità, ma anche di eccedenza di generazione di energia elettrica. Nel 2004 il 5,4 % dell'energia elettrica prodotta in Sardegna non ha trovato un consumatore dell'isola disposto a pagarne il prezzo ⁽¹⁸⁾. L'eccesso di produzione di energia elettrica è in parte provocato dai nuovi generatori attualmente installati, tra cui lo stabilimento a ciclo combinato di gassificazione che utilizza residui di petrolio a Sarroch. La costruzione della nuova centrale che utilizzerà il carbone delle miniere del Sulcis non farà che aumentare la sovraccapacità e l'eccesso di produzione. A siffatta sovraccapacità si troverà una soluzione soltanto quando i generatori di energia elettrica saranno autorizzati ad esportare l'elettricità da essi prodotta attraverso la nuova interconnessione nel 2010 ("SAPEI" — 100 MW — diretto dalla Sardegna all'Italia continentale).
- 62) La sovraccapacità e l'eccesso di produzione di energia elettrica possono unicamente fungere da incentivo per i generatori a vendere energia elettrica al prezzo più basso possibile fino al 2010. Tenuto conto del forte potere di contrattazione di Alcoa, che consuma il 20 % dell'energia elettrica prodotta in Sardegna ⁽¹⁹⁾, si può prevedere che l'energia elettrica fornita ad Alcoa provenga da alcuni dei più efficienti generatori di energia in Sardegna ⁽²⁰⁾ e che il prezzo di mercato che Alcoa avrebbe dovuto pagare sia inferiore a quello praticato in altre località in Italia.
- 63) Inoltre, anche se i prezzi dell'energia elettrica in Sardegna fossero più elevati di quelli praticati nel resto d'Italia, le autorità italiane non hanno sufficientemente spiegato per quale motivo rappresentino un ostacolo allo sviluppo regionale dell'isola né in che modo la regione si svilupperà grazie alla tariffa agevolata.
- 64) Nel paragrafo 32 del caso C 34/02, la Commissione non aveva accettato che la mancanza di connessioni energetiche in Sardegna potesse costituire un handicap per lo sviluppo delle PMI della regione. Dal 2002, quando la Commissione aveva valutato l'handicap, la regione ha sperimentato una crescita economica al punto che essa è attualmente considerata come una regione a sviluppo economico in base agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013. Pertanto, se la mancanza di maggiori connessioni energetiche con la terraferma non era stato considerato a quel tempo un handicap per lo sviluppo della regione, a maggior ragione non si può ritenere che costituisca un handicap oggi.

⁽¹⁶⁾ *Aluminium Smelter Power Tariffs*, op. cit.

⁽¹⁷⁾ L'approccio delle autorità italiane nella loro risposta è spiegato anche nel documento "Formazione di provvedimenti in materia di tariffe speciali dell'energia elettrica in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80", pag. 7. Disponibile sul sito: http://www.autorita.energia.it/docs/dc/dc_050919.pdf.

⁽¹⁸⁾ Studio di fattibilità Progetto Integrato Miniera Centrale, parte III, allegato 3.4.4, a cura di Sotacarbo, pag. 1. Disponibile sul sito: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20051130103748.pdf. Gli stessi dati si trovano anche nel Piano energetico ambientale regionale, pag. 14.

⁽¹⁹⁾ Studio di Fattibilità Progetto Integrato Miniera Centrale, parte III, revisione 1 del 28 maggio 2004, a cura di Sotacarbo, pagg. 1-9. Disponibile sul sito: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20051130102937.pdf

⁽²⁰⁾ La regione di Portovesme ha due generatori: uno che utilizza una caldaia con letto fluido circolante alimentata a carbone (340 MW) e l'altra che utilizza un misto di petrolio e carbone per produrre energia elettrica (250 MW). Informazioni tratte da "Piano energetico ambientale regionale — Sintesi della proposta". Disponibile sul sito: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20051129115234.pdf

65) La Commissione dubita che i prezzi dell'energia elettrica siano uno svantaggio regionale e quindi dubita della necessità della misura. Infatti la misura non sembra perseguire un obiettivo di sviluppo regionale; si tratta invece di un aiuto accordato ad un produttore di alluminio, più precisamente ad Alcoa.

L'aiuto non è proporzionale

66) Ai sensi del punto 4.15 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale gli aiuti devono essere giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e il loro livello deve essere proporzionale agli svantaggi che intendono compensare.

67) La Commissione dubita che le tariffe agevolate fissate dall'Autorità per l'energia per il 2005 siano proporzionali agli svantaggi che, secondo quanto affermato dalle autorità italiane, intendono compensare.

68) Come spiegato sopra, la tariffa agevolata concessa ad Alcoa è costituita di due parti. La parte fissa non è stata stabilita sulla base di uno svantaggio regionale e non tiene conto dei prezzi dell'energia elettrica in Sardegna rispetto al resto d'Italia, né dei prezzi rispetto al resto d'Europa.

69) Il sistema di aggiornamento della tariffa agevolata concessa ad Alcoa si basa sul raffronto con i prezzi di riferimento praticati sulle borse di Francoforte e di Amsterdam mentre, come spiegato sopra, l'aggiornamento dovrebbe essere effettuato rispetto ai prezzi praticati nel resto d'Italia.

70) La Commissione teme che l'approccio adottato dalle autorità italiane per calcolare la tariffa agevolata possa costituire una sovraccompensazione e dubita che l'aiuto sia proporzionale allo svantaggio regionale che l'Italia intende compensare.

L'aiuto non è decrescente

71) Ai sensi del punto 4.17 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti.

72) Contrariamente a quanto sostenuto dalle autorità italiane, l'aiuto non può essere considerato decrescente. La tariffa agevolata concessa ad Alcoa aumenterà sino a un massimo del 4 % quando aumenteranno i prezzi di riferimento sulle borse dell'energia elettrica di Amsterdam e di Francoforte.

73) Pertanto, quando i prezzi di riferimento delle borse dell'energia elettrica di Amsterdam e di Francoforte registrano un aumento superiore al 4 %, la tariffa agevolata aumenterà meno dei prezzi di riferimento e l'aiuto aumenterà.

Dalle informazioni disponibili alla Commissione ⁽²¹⁾ risulta che i prezzi *forward* dell'energia elettrica per l'intero anno 2006 in Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito sono aumentati perlomeno del 20 % ⁽²²⁾. Quando l'incremento annuo della media ponderata dei prezzi di riferimento è inferiore al 4 %, la tariffa agevolata aumenterà unicamente dello stesso importo e l'aiuto rimarrà inalterato. Vi sarà una riduzione garantita dell'aiuto soltanto in caso di diminuzione della media ponderata dei prezzi di riferimento sulle borse dell'energia elettrica di Amsterdam e di Francoforte.

La misura non è transitoria

74) La Commissione non può ritenere che la misura sia transitoria giacché la tariffa agevolata concessa ad Alcoa è in vigore dal 1994. Poiché per prassi consolidata la Commissione non autorizza aiuti al funzionamento per più di cinque anni, la Commissione non può autorizzare la proroga di un regime che è in vigore ormai da 11 anni.

Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013

75) La tariffa agevolata concessa ad Alcoa sarà in vigore durante il periodo di applicazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 ⁽²³⁾. Poiché negli ultimi anni l'economia sarda è cresciuta, la Sardegna è considerata "una regione a sviluppo economico" ai fini degli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013. Ciò significa che alla data del 31 dicembre 2006 la Sardegna cesserà di essere ammissibile alle forcelle più elevate di aiuto autorizzate per le regioni ex-articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e potrà invece beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Dato che la possibilità di concedere aiuti al funzionamento è prevista unicamente per le regioni ex-articolo 87, paragrafo 3, lettera a), ciò significa che la Sardegna non potrà più concedere aiuti al funzionamento.

76) Poiché gli orientamenti suddetti prevedono un periodo transitorio di due anni per l'eliminazione lineare e graduale dei regimi di aiuti al funzionamento esistenti, non sembrerebbe appropriato permettere l'adozione di nuove misure di aiuto al funzionamento per pochi mesi per poi eliminarle, in particolare qualora il regime di aiuti al funzionamento alteri la concorrenza, come nella fattispecie, tenuto conto di tutti i dubbi formulati. Pertanto la Commissione dubita che la regione possa essere ammissibile ad un regime di aiuti al funzionamento che sarà prevalentemente in vigore in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

⁽²¹⁾ Informazioni fornite da un terzo interessato che ha presentato reclamo nella causa C-13/06, in relazione al meccanismo di aggiornamento della decisione 217/05 dell'Autorità per l'energia la quale stabilisce il meccanismo di aggiornamento per il regime Terni, Alcoa e per i beneficiari dell'articolo 11, comma 12, del decreto legge.

⁽²²⁾ Platts Forward Assessments.

⁽²³⁾ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

Dubbi sulla compatibilità dell'aiuto

- 77) La Commissione dubita quindi che gli orientamenti in materia di aiuti regionali non siano una base valida per autorizzare la misura in questione. La Commissione, inoltre, dubita che la misura possa beneficiare di una deroga al divieto degli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, per qualsiasi altro motivo e l'Italia non è riuscita a individuare nessun altro possibile motivo. Pertanto la Commissione dubita della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

Scelta dello strumento meno distortivo della concorrenza

- 78) La Commissione dubita che la misura proposta dall'Italia mediante la concessione di aiuti sotto forma di una tariffa agevolata per l'energia elettrica, sia lo strumento meno distortivo per risolvere i problemi di Alcoa.

4. CONCLUSIONE

- 79) La presente decisione della Commissione riguarda la misura di aiuto di Stato basata sull'articolo 11, comma 11, del decreto legge del 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 e sulle delibere 148/04 e 217/05 dell'Autorità dell'Energia, solo per la parte applicabile alle industrie ad alta intensità energetica beneficiarie.

- 80) Ciò premesso, la Commissione, nel quadro della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, invita l'Italia a trasmetterle eventuali osservazioni e a fornirle qualsiasi informazione che possa essere utile ai fini della valutazione dell'aiuto entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al potenziale beneficiario dell'aiuto.

- 81) La Commissione desidera richiamare all'attenzione del governo italiano che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999, essa può imporre allo Stato membro di recuperare un aiuto illegalmente concesso presso il beneficiario.

- 82) La Commissione comunica al governo italiano che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e una sintesi della stessa nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviando copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.»

Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di silico-manganese originarie della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan e dell'Ucraina

(2006/C 214/04)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (in appresso «regolamento di base») ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ⁽²⁾, secondo la quale le importazioni di silico-manganese originarie della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan e dell'Ucraina (in appresso «paesi interessati») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto danni materiali all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 24 luglio 2006 da Euroalliages (Comitato di collegamento dell'industria delle ferroleghie) (in appresso «denunziante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di silico-manganese.

2. Prodotto

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è costituito da silico-manganese (comprendente ferrosilico-manganese) originario della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan e dell'Ucraina (in appresso «prodotto in esame»), dichiarato di norma ai codici NC 7202 30 00 ed ex 8111 00 11. Questi codici NC sono indicati unicamente a titolo informativo.

3. Denuncia di dumping

La denuncia di dumping nei confronti dell'Ucraina si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito sulla base dei prezzi applicati sul mercato interno, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame quando è esportato nella Comunità.

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunziante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese e il Kazakistan in base al prezzo praticato in un paese ad economia di mercato, menzionato al paragrafo 5.1, lettera d) del presente avviso. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi applicati al prodotto in esame quando è esportato nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese, dal Kazakistan e dall'Ucraina sono aumentate complessivamente in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Secondo quanto affermato nella denuncia, i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sull'industria comunitaria in termini di quota di mercato e di quantitativi venduti, traducendosi in sostanziali effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria e occupazionale di detta industria.

5. Procedimento

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1. Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan e dell'Ucraina sia oggetto di pratiche di dumping e se tale dumping sia stato causa di pregiudizio.

a) Campionamento

Tenuto conto del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i) Campionamento degli esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli esportatori/produttori, o i loro rappresentanti, a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera b), punto i) e nel formato di cui al paragrafo 7 del presente avviso:

- nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;
- il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1° luglio 2005 e il 30 giugno 2006;

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17.

- il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite sul mercato interno del prodotto in esame effettuate tra il 1° luglio 2005 e il 30 giugno 2006;
- l'eventuale richiesta da parte dell'impresa di un margine individuale ⁽¹⁾ (i margini individuali possono essere chiesti esclusivamente dai produttori);
- una descrizione particolareggiata delle attività della società relative alla produzione del prodotto in esame;
- le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate ⁽²⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o dell'esportazione) del prodotto in esame;
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, l'impresa si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se è scelta per far parte del campione, la società deve rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non voler far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli esportatori/produttori, la Commissione contatterà, inoltre, le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di esportatori/produttori.

ii) Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori, o i loro rappresentanti, a contattare la Commissione ed a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera b), punto i) e nel formato di cui al paragrafo 7 del presente avviso:

- nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

⁽¹⁾ I margini individuali possono essere chiesti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di base, per le imprese non incluse nel campione; ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base relativo al trattamento individuale, per casi riguardanti paesi non retti da un'economia di mercato o economie in transizione; e infine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, per le imprese che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. È opportuno notare che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo status di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento.

⁽²⁾ Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

- il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1° luglio 2005 e il 30 giugno 2006;
- il numero totale di dipendenti;
- una descrizione particolareggiata delle attività della società relative al prodotto in esame;
- il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite sul mercato comunitario nel periodo tra il 1° luglio 2005 e il 30 giugno 2006 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan e dell'Ucraina;
- le ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate ⁽²⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra, l'impresa si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se è scelta per far parte del campione, la società deve rispondere ad un questionario ed accettare un sopralluogo a riscontro della sua risposta. Se la società segnala di non voler far parte del campione, si considera che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono esposte al paragrafo 8 del presente avviso.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà, inoltre, tutte le associazioni note di importatori.

iii) Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii) del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a essere inserite nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii) del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al paragrafo 8 del presente avviso, le conclusioni basate sui dati disponibili possono essere meno vantaggiose per la parte interessata.

⁽²⁾ Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

b) *Questionari*

Per raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle industrie comunitarie, alle associazioni di produttori della Comunità, agli esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, agli esportatori/produttori del Kazakistan e dell'Ucraina, alle associazioni di esportatori/produttori, agli importatori inclusi nel campione, alle associazioni di importatori citate nella denuncia e alle autorità dei paesi esportatori interessati.

i) *Esportatori/produttori dell'Ucraina e del Kazakistan*

Tutte le parti interessate sono invitate a contattare via fax la Commissione entro il termine indicato al paragrafo 6, lettera a), punto i) del presente avviso, per verificare se figurano nella denuncia ed eventualmente per richiedere un questionario, dal momento che il termine stabilito al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso è valido per tutte le parti interessate.

ii) *Esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale*

Gli esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii) del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i). Si informano tuttavia le parti interessate che, in caso di applicazione del campionamento agli esportatori/produttori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero degli esportatori/produttori fosse talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c) *Raccolta di informazioni e audizioni*

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii) del presente avviso.

d) *Selezione del paese terzo ad economia di mercato*

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende scegliere il Brasile quale paese ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese e il Kazakistan. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta

entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

e) *Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato*

Per gli esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese e del Kazakistan che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento. Gli esportatori/produttori che intendano presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d). La Commissione invierà formulari a tutti gli esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese e del Kazakistan citati nella denuncia, a tutte le associazioni di esportatori/produttori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese e del Kazakistan.

5.2. *Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità*

Qualora sia rilevata la presenza di dumping e di conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Pertanto l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), punto ii). Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii). È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6. **Termini**a) *Termini generali*(i) *Termine per la richiesta di questionari o altri formulari*

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario o altri tipi di formulari quanto prima, e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(ii) *Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione*

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le imprese incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii).

(iii) Audizioni

Tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b) Termine specifico per quanto riguarda il campionamento

(i) Le informazioni specificate nel paragrafo 5.1, lettera a), punti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, in quanto la Commissione intende consultare le parti interessate dichiaratesi disponibili a far parte del campione selezionato entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(ii) Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione dei campioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iii), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

c) Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Brasile che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), viene preso in considerazione quale paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese e al Kazakistan. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

d) Termine specifico per presentare richieste di status di società operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale

Le domande, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di società operante in condizioni di economia di mercato (di cui al paragrafo 5.1, lettera e)) e/o un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo quanto altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Diffusione limitata*»⁽¹⁾ e devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «*Consultabile da tutte le parti interessate*», conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale Commercio
Direzione B
Ufficio: J- 79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05

8. Omessa cooperazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro il termine fissato oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano perciò sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

I-Roma: gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dall'Italia ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. d) Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione del servizio aereo di linea Cuneo-Roma e vv.

(2006/C 214/05)

1. **Introduzione:** Ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano — Ministero dei Trasporti, in conformità alle decisioni assunte in sede di conferenza dei servizi tenutasi presso la Regione Piemonte, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sul servizio aereo di linea tra:

Cuneo-Roma e vv.

Le norme prescritte dall'imposizione di tali oneri di servizio pubblico sono state pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 213 del 5.9.2006.

Se entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla pubblicazione del presente bando nessun vettore aereo avrà istituito o si appresti ad istituire servizi aerei di linea sulla rotta sopraindicata, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza richiedere una compensazione finanziaria, il Governo ha deciso, nell'ambito della procedura di cui all'art. 4, par. 1, lett. d) del medesimo regolamento, di limitare l'accesso a tale rotta ad un unico vettore e di concedere, mediante una procedura d'appalto, il diritto di fornire questo servizio aereo.

2. **Oggetto del bando di gara:** Effettuare servizi aerei di linea sulla rotta sopra specificata conformemente alla imposizione di oneri di servizio pubblico pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 213 del 5.9.2006.

3. **Partecipazione e procedura di gara:** La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

La gara è soggetta alle disposizioni dell'art. 4, par. 1, lettera d), e), f), h), ed i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

4. **Capitolato d'oneri — convenzione di affidamento:** Le modalità di partecipazione alla gara nonché i criteri di aggiudicazione sono contenute nel capitolato d'oneri che costituisce ad ogni effetto parte integrante del presente bando di gara.

L'affidamento del servizio sarà regolato da una convenzione secondo lo schema tipo che può essere richiesto, unitamente al capitolato d'oneri e ad ogni altra informazione ritenuta utile, alla stazione appaltante al seguente indirizzo:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Roma, tel. (39) 06 44 59 61.

5. **Compensazione finanziaria:** Le offerte presentate dovranno espressamente indicare, con ripartizione annuale, l'importo massimo richiesto a titolo di compensazione per la gestione del servizio nei 2 anni successivi alla data prevista per l'inizio della gestione. L'importo preciso della compensazione accordata sarà determinato retroattivamente ogni anno, sulla base delle spese effettivamente sostenute e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, su presentazione di giustificativi e nei limiti dell'importo indicato nell'offerta, secondo quanto precisato nel capitolato d'oneri.

I versamenti annuali sono effettuati mediante anticipi ed a saldo. Il versamento del saldo sarà effettuato soltanto dopo l'approvazione dei conti del vettore relativi alla rotta in questione e la verifica della prestazione del servizio alle condizioni previste dal successivo articolo 7.

6. **Tariffe:** Le offerte presentate dovranno precisare le tariffe previste conformemente all'imposizione degli oneri di servizio pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 213 del 5.9.2006.

7. **Durata della convenzione:** La convenzione avrà durata biennale a decorrere dalla data in cui avrà inizio l'effettuazione del servizio aereo di linea sulla rotta considerata, conformemente agli obblighi di servizio pubblico imposto.

La corretta esecuzione della convenzione e la contabilità analitica del vettore saranno oggetto, di concerto con il vettore stesso, di verifica annuale. Ogni eventuale modifica deve essere oggetto di un patto aggiuntivo.

8. **Recesso e preavviso:** Le parti possono recedere anticipatamente dalla convenzione soltanto dietro un formale preavviso di 6 mesi. In caso di mancato rispetto dell'onere di servizio pubblico da parte del vettore, si considera che quest'ultimo abbia esercitato il recesso senza preavviso se non ha ripreso il servizio in maniera conforme agli oneri di servizio pubblico entro 1 mese dalla data di intimazione dell'esatto adempimento della convenzione.

Dopo le prime 2 stagioni di traffico, qualora l'utilizzo della capacità offerta risulti inferiore al 50 % l'Ente Nazionale dell'Aviazione civile si riserva la possibilità di ridurre le frequenze e/o la capacità minima prevista con la conseguente rideterminazione della compensazione finanziaria.

La mancata osservanza da parte del vettore del preavviso di cui al primo capoverso del presente articolo, è sanzionata con una penale calcolata sulla base del numero dei giorni di mancato preavviso e del risultato economico della rotta nell'anno considerato, penale che non potrà comunque superare il corrispettivo finanziario massimo di cui all'art. 5.

9. **Inadempimento della convenzione:** Il vettore è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. In caso di mancato o di inesatto adempimento della convenzione non imputabili a causa di forza maggiore, ovvero a circostanze estranee alla sfera del vettore, anormali o non prevedibili o che comunque il vettore non abbia potuto evitare con l'ordinaria diligenza, il contratto potrà essere risolto previa formale contestazione, che dovrà essere inviata al vettore nei 10 giorni successivi alla conoscenza dell'evento.

Al vettore è concesso un termine non superiore a 7 giorni dalla ricezione della contestazione per fornire le proprie giustificazioni.

Al fine di assicurare la continuità e regolarità dei voli, il vettore che accetta i presenti oneri di servizio pubblico si impegna a fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare ad almeno 800 000,00 EUR mediante fideiussione assicurativa, a favore dell'ENAC — Ente Nazionale dell'Aviazione Civile che potrà utilizzarla per garantire la prosecuzione del regime onerato.

La cauzione è svincolabile a seguito dell'esito regolare della verifica di cui all'ultimo capoverso dell'art. 7, effettuata dopo la regolare scadenza della convenzione.

Il numero di voli annullati per ciascun anno non deve superare il 2% fatta eccezione per i casi di forza maggiore.

Per ogni cancellazione eccedente il predetto limite il vettore dovrà corrispondere all'Ente regolatore, a titolo di penale, la somma di 3 000,00 EUR.

Il contratto è risolto senza alcuna contestazione quando il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore supera per ciascuna stagione aeronautica il 4% del numero di voli previsti per la rotta onerata. È altresì prevista la risoluzione automatica del contratto in caso di sospensione o di revoca della licenza di esercizio o del certificato di operatore aereo (COA) per l'appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto l'ENAC si riserva di valutare che il servizio prosegua a cura del vettore, a titolo precario ed alle medesime condizioni, sino all'individuazione del nuovo operatore.

Qualora il vettore non abbia potuto operare sulle rotte in questione a causa di:

- condizioni meteorologiche pericolose,
- chiusura di 1 degli aeroporti,
- motivi di sicurezza pubblica,
- scioperi,
- problemi connessi alla sicurezza,
- motivi di forza maggiore,

l'importo della compensazione finanziaria sarà ridotto proporzionalmente ai voli non effettuati.

10. **Modalità di presentazione delle offerte:** Entro 30 giorni, a pena di esclusione, a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, le offerte, redatte in conformità a quanto previsto nel capitolato di oneri, dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, o consegnate a mano dietro rilascio di una ricevuta, al seguente indirizzo:

ENAC, Direzione Generale, viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Roma.

11. **Validità del bando di gara:** Ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. d) del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando di gara opera a condizione che nessun vettore aereo comunitario accetti, senza corrispettivo finanziario, entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 213 del 5.9.2006 dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico.